



CITTÀ DI PENNE

Medaglia d'Argento al Merito Civile
Area tecnica e ambientale
Ufficio del responsabile

Provincia di Pescara

**REGOLAMENTO PER LA NOMINA, LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DEI SEGGI DI GARA
PER LAVORI, SERVIZI, FORNITURE E SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
E PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEI COMMISSARI**

Approvato con Delibera di Giunta municipale n. 82 del 7 giugno 2018



ART. 1 – PREMESSE

Il presente Regolamento definisce i criteri per la nomina, la composizione, il funzionamento ed i relativi compensi delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara degli appalti di lavori, servizi, forniture e servizi di ingegneria e architettura, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione alla luce della normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza.

La predisposizione del presente documento è necessaria ai sensi dell'art. 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 in forza del quale - fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 del Codice - la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Occorre, pertanto, fissare regole di natura transitoria che assicurino un iter procedurale legittimo, chiaro ed univoco, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, semplificazione, efficacia ed adeguatezza dell'azione amministrativa.

Art. 2 – COMPETENZE COMMISSIONE GIUDICATRICE/SEGGIO DI GARA

Art. 2.1 - Aggiudicazione con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, nominata dal Responsabile dell'Area competente o da suo delegato, su eventuale proposta del R.U.P., composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto (art. 77, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). La valutazione della documentazione amministrativa viene effettuata da un seggio di gara composto dal RUP e da due testimoni, come meglio illustrato nell'art. 3. La valutazione della congruità dell'offerta viene eseguita dalla commissione giudicatrice con il supporto del RUP.

Art. 2.2 - Aggiudicazione con criterio del minor prezzo

Nel caso di appalti da aggiudicare con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4 del d. lgs. 50/2016, il Responsabile dell'Area competente o suo delegato, su eventuale proposta del R.U.P., nomina il seggio di gara, costituito come previsto dall'art.3.

Art. 3 - COMMISSIONE GIUDICATRICE E SEGGIO DI GARA: MODALITA' DI COSTITUZIONE

Art. 3.1 - Seggio di gara

Per la valutazione della documentazione amministrativa in caso di aggiudicazione con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo e nel caso di aggiudicazione con criterio del minor prezzo, il seggio di gara è composto da tre membri: il presidente, che può coincidere con il Responsabile dell'Area competente o con il RUP, e due testimoni scelti tra il personale interno all'Ente.

Nel caso in cui si debba procedere alla valutazione dell'anomalia dell'offerta, il RUP può procedere avvalendosi di uffici o di organismi tecnici o, qualora lo ritenga necessario per motivi inerenti la particolarità, l'importanza o la complessità tecnica dei documenti da valutare, può richiedere di avvalersi della commissione di gara, quando nominata.

Art. 3.2 - Commissione Giudicatrice

La commissione giudicatrice, fino all'istituzione dell'Albo di cui all'art. 78 del Codice dei Contratti, è costituita preferibilmente da personale interno all'Ente.

La nomina di commissari interni può essere effettuata solo quando vi siano un numero di esperti della stazione appaltante sufficiente a consentire il rispetto dei principi di indeterminatezza del nominativo dei commissari di gara prima della presentazione delle offerte.

Qualora nell'organico dell'Ente non siano presenti specifiche professionalità o emergano esigenze oggettive e comprovate, si ricorrerà a professionalità esterne secondo le modalità indicate successivamente.

La Commissione è composta da un numero dispari di componenti – tre o cinque, a seconda della complessità della gara - esperti nelle diverse aree tematiche coinvolte in relazione all'oggetto dell'affidamento, in maniera da garantire, nel miglior modo possibile, le necessarie competenze per la specifica procedura di gara.

I componenti della Commissione scelti tra il personale interno all'Ente devono possedere competenze trasversali rispetto all'oggetto della gara.

La nomina della commissione giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

I commissari non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

Coloro che nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni di istituto.

Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso - con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa - all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile, dall'art. 42 del D.Lgs 50/2006 e dall'art. 35 bis del decreto legislativo n. 165/2001.

In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, i commissari o il Presidente sono scelti tra dirigenti, funzionari e personale di altre amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 del Codice dei Contratti, con preferenza dei dipendenti dei Comuni associati alla Centrale Unica di Committenza Penne/Loreto Aprutino e dei Comuni limitrofi, ovvero tra gli appartenenti alle categorie a cui afferisce l'oggetto del contratto che abbiano i seguenti requisiti:

- a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di rose di candidati fornite dagli ordini professionali, su richiesta della stazione appaltante in relazione alla singola gara;
- b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza, su richiesta della stazione appaltante in relazione alla singola gara;

Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari.

Qualora vengano individuati quali membri esterni della commissione i dipendenti di altri Comuni, questi dovranno presentare l'autorizzazione della propria amministrazione a poter svolgere tale ruolo.

I soggetti con professionalità o specializzazioni per i quali non è prevista l'iscrizione ad Albi professionali, sono individuati mediante indagine di mercato svolta anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici.

Le Commissioni sono nominate secondo criteri di rotazione, fatta salva la necessità di assicurare - in via prioritaria - la loro composizione sulla base delle competenze richieste dall'oggetto della procedura.

Il Presidente ed i commissari, all'atto dell'insediamento, devono sottoscrivere apposita dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione e conflitto d'interessi ai sensi dei commi 4, 5, 6 dell'articolo 77 del Codice e dell'art. 35 bis del D. Lgs 165/2001 e secondo quanto previsto dal piano triennale per la Prevenzione della Corruzione approvato dall'Ente.

In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

È prevista la nomina di un segretario della Commissione.

Il segretario non è un componente della commissione in quanto privo del diritto di giudizio e di voto e svolge esclusivamente funzioni di verbalizzazione e di custode della documentazione.



ART. 4 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE: ATTI DI GARA

La Commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed adotta le proprie valutazioni con il plenum dei suoi membri.

Qualora il Presidente o un componente della Commissione sia assente senza giustificazione per tre volte nel corso della procedura, lo stesso dovrà essere sostituito; anche nel caso in cui l'assenza sia causata da un grave ed oggettivo impedimento provato documentalmente, si procede comunque alla sostituzione del componente.

In entrambi i casi la nomina del sostituto viene effettuata al momento della necessità per impossibilità di conoscere a priori le competenze del membro da sostituire.

I membri della Commissione giudicatrice, attesa l'importanza e la delicatezza delle funzioni espletate, devono svolgere i propri compiti con imparzialità, indipendenza ed autonomia nel rispetto della normativa vigente, dei patti d'integrità, dei regolamenti nonché del codice di comportamento.

La Commissione deve attenersi scrupolosamente al metodo di valutazione individuato negli atti di gara, senza la facoltà di introdurre o fissare nuovi criteri che non siano previsti negli atti stessi.

I membri della Commissione e il segretario devono inoltre mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta.

Per motivi legati alla natura della gara o per eventuali problematiche emerse nel corso della medesima, la Commissione può richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnico-giuridici sia al RUP che al personale che opera nell'ufficio che ha indetto la gara, i quali dovranno fornire piena collaborazione.

La Commissione al termine delle valutazioni effettuate deve redigere con tempestività e completezza il verbale di gara, contenente la proposta di aggiudicazione.

Il verbale di gara deve poi essere inviato al soggetto che ha indetto la gara per gli adempimenti successivi.

La Commissione può essere riconvocata anche a procedura di gara terminata al fine di fornire chiarimenti a qualsiasi titolo necessari all'Ente e/o alla Centrale Unica di Committenza Penne/Loreto Aprutino.

ART. 5 - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEI COMMISSARI DI GARA PER APPALTI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Nessun compenso è dovuto al personale interno facente parte delle Commissioni o dei Seggi di gara in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di omnicomprensività della retribuzione.

Le spese presunte relative ai compensi spettanti ai componenti delle Commissioni sono inserite nel quadro economico dell'appalto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

Il compenso spettante ai commissari che svolgono le funzioni di presidente, è superiore del cinque per cento rispetto a quello fissato per gli altri commissari.

I compensi spettanti ai singoli componenti delle commissioni sono determinati con riferimento all'oggetto del contratto ed all'importo posto a base di gara, entro i limiti di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 12 febbraio 2018 pubblicato sulla G.U. n. 88 del 16 aprile 2018:

APPALTI DI LAVORI - CONCESSIONI DI LAVORI		
<i>Importo a base di gara</i>	<i>Comp. lordo min.*</i>	<i>Comp. lordo max.*</i>
a) inferiore o pari a 20.000.000 €	3.000 €	8.000 €
b) sup. a 20.000.000 € e inf. o pari a 100.000.000 €	6.000 €	15.000 €
c) superiore a 100.000.000 €	12.000 €	30.000 €



per il caso sub a: fino all'importo a base d'asta pari a € 4.000.000 viene corrisposto sempre il compenso lordo minimo (€ 4.000.000 = importo a base di gara minimo); per il caso sub c: oltre l'importo a base d'asta pari a € 500.000.000 viene corrisposto sempre il compenso lordo massimo (€ 500.000.000 = importo a base di gara massimo). Per importi a base di gara compresi fra il minimo e il massimo il compenso viene calcolato mediante la formula dell'interpolazione lineare.

APPALTI E CONCESSIONI DI SERVIZI - APPALTI DI FORNITURE

Importo a base di gara	Comp. lordo min.*	Comp. lordo max *
a) inferiore o pari a 1.000.000 €	3.000 €	8.000 €
b) sup. a 1.000.000 € e inf. o pari a 5.000.000 €	6.000 €	15.000 €
c) superiore a 5.000.000 €	12.000 €	30.000 €

per il caso sub a: fino all'importo a base d'asta pari a € 200.000 viene corrisposto sempre il compenso lordo minimo (€ 200.000 = importo a base di gara minimo); per il caso sub c: oltre l'importo a base d'asta pari a € 25.000.000 viene corrisposto sempre il compenso lordo massimo (€ 25.000.000 = importo a base di gara massimo). Per importi a base di gara compresi fra il minimo e il massimo il compenso viene calcolato mediante la formula dell'interpolazione lineare.

APPALTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA

Importo a base di gara	Comp. lordo min.*	Comp. lordo max *
a) inferiore o pari a 200.000 €	3.000 €	8.000 €
b) sup. a 200.000 € e inf. o pari a 1.000.000	6.000 €	15.000 €
c) superiore a 1.000.000 €	12.000 €	30.000 €

per il caso sub a: fino all'importo a base d'asta pari a € 40.000 viene corrisposto sempre il compenso lordo minimo (€ 40.000 = importo a base di gara minimo); per il caso sub c: oltre l'importo a base d'asta pari a € 5.000.000 viene corrisposto sempre il compenso lordo massimo (€ 5.000.000 = importo a base di gara massimo). Per importi a base di gara compresi fra il minimo e il massimo il compenso viene calcolato mediante la formula dell'interpolazione lineare.

*I compensi indicati comprendono tasse e contributi; restano invece esclusi dal calcolo dei compensi i rimborsi spese.

ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto, si rinvia alle norme vigenti in materia.

La violazione degli obblighi del presente regolamento da parte del personale interno determina comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e, pertanto, è fonte di responsabilità disciplinare nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

Restano ferme le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni dia luogo altresì a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente.

ART. 7 – PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

Ai fini della più ampia diffusione il regolamento viene pubblicato sul sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione della deliberazione di approvazione.



Il responsabile
(ing. Piero Antonacci)